

Reg. Sent. 830/2025

Depositata il 03.07.2025

N. 540/2025 R.G. TRIB.

N. 5120/2023 R.G.N.R.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

V. R. L. D. L., nata a (...) il (...), residente a (...) in Via (...) ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso lo studio del difensore di fiducia;

Libera non comparso/considerata presente ex art. 420 n. 2 ter cpp

Difensore di fiducia: Avv.to R. M. del Foro di Pescara

IMPUTATA:

del reato p. e p. dall'art. 385 c.p. perché, essendo sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione di (...), via (...), ordinanza N. (...) del TDS (...) – SIEP (...) CAP (...) (con autorizzazione ad assentarsi dal domicilio tutti i giorni, dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per esigenze primarie) se ne allontanava senza autorizzazione dall'A.G. precedente.

In Pescara il 08/11/2023

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to R. M. per l'imputata V. R. L. D. L.;

**Le parti hanno concluso come da verbale.**

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio V. R. L. D. L. contestandole il reato riportato in epigrafe. All'udienza predibattimentale del 20.05.2025, il difensore della prevenuta, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto ed acquisito il fascicolo del P.M., le parti, all'esito della discussione, concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze dibattimentali, deve escludersi la penale responsabilità della prevenuta per insussistenza della condotta di reato.

Preliminarmente, è necessario richiamare l'ordinanza SIUS (...), emessa in data 11.05.2023 dal Tribunale di Sorveglianza di (...), con la quale l'imputata veniva sottoposta alla misura della detenzione domiciliare speciale, ex art. 47 quinquies comma I bis O.P., da scontarsi non oltre il compimento del decimo anno di età del figlio minore nato il 24.07.2017 presso l'abitazione del padre sita in (...), alla Via (...), con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione fatta salva la possibilità di uscire dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per sovvenire alle proprie esigenze primarie di vita.

Tanto premesso, la lettura dei verbali di P.G. così permette di ricostruire la vicenda.

Alle ore 12:20 del giorno 08 novembre 2023, il personale operante procedeva a controllo di un'autovettura in transito in (...), alla Via (...), targata (...) e condotta dalla prevenuta. Dal controllo in banca dati emergeva che la stessa si trovava sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, ex art. 47 quinquies L. n. 354/75, presso la propria abitazione sita in (...), Via (...), sino alla data del 28.01.2026, con l'ammonizione di non allontanarsi dal luogo di custodia tranne che dalle ore 10:30 alle 12:00 ed esclusivamente per sovvenire alle proprie esigenze di vita primarie. Gli agenti operanti, inoltre, si accertavano dell'assenza di qualsivoglia comunicazione o autorizzazione ad uscire al di fuori dell'orario concordato rilasciata dall'autorità competente; pertanto, deferivano l'odierna imputata per il reato descritto in epigrafe.

Ciò posto, preme considerare a che a carico dell'imputata emergevano dei sospetti investigativi: elementi che legittimavano l'azione penale. Tuttavia, occorre osservare che, in materia di detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies L. n. 354/1975, l'allontanamento ingiustificato per un periodo inferiore alle dodici ore della condannata, ammessa al regime di detenzione domiciliare speciale, dal luogo di detenzione domiciliare

può solo legittimare, ex art. 47 sexies della normativa indicata, la proposta di revoca della misura e non costituisce illecito penale: di conseguenza, per la configurabilità del reato di cui all'art. 385 cp è necessario dimostrare che l'assenza dal luogo di detenzione si sia protratta per un tempo maggiore (art. 47 sexies, comma II O.P.).

Ed invero: "In tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47 quinquies l. n. 354 del 1975, l'allontanamento ingiustificato della condannata dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici ore, non è punito ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. pen. (richiamato dall'art. 47 sexies della predetta legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l'eventuale revoca del beneficio, ferma la responsabilità per gli eventuali reati commessi durante l'allontanamento" (Cfr. sentenza Cass. Pen. n. 4394/2014).

Ciò premesso, l'istruzione espletata non ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria.

Nel caso di specie, difatti, l'imputata – all'epoca dei fatti contestati e tuttora ammessa al regime di detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies L. 354/1975 – veniva rinvenuta al di fuori della propria abitazione, sprovvista di regolare autorizzazione, alle ore 12:20, ossia soli 20 minuti dopo l'orario concesso: conseguentemente, è da escludere che l'assenza della medesima dal luogo di detenzione si sia protratta per un tempo maggiore di dodici ore e che pertanto V. R. L. D. L. possa ritenersi colpevole del reato di cui all'art. 385, comma I, c.p.

Così compendiate le risultanze dibattimentali, si deve prendere atto che non emergono elementi di prova atti a dimostrare la responsabilità dell'imputata per la condotta di reato descritta nell'imputazione.

Tali riflessioni, ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p., determinano il proscioglimento della prevenuta perché il fatto non sussiste.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma secondo, c.p.p., assolve V. R. L. D. L. dal reato lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni novanta.

*Pescara, 20/05/2025*

*Il Giudice*

*Dott. Nicola Colantonio*